

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1595 del 19/03/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 - L.R. 21/04. Società Kastamonu Italia S.P.A. con sede legale in comune di Ravenna. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1643 del 18/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno diciannove MARZO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 - L.R. 21/04. **Società Kastamonu Italia S.P.A.** con sede legale in comune di Ravenna. **Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale** n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i. per l’installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27.

## LA DIRIGENTE

**Richiamato** il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare il titolo III-Bis della Parte Seconda “L’Autorizzazione Integrata Ambientale” che disciplina le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

**Vista** la L.R. n. 21/2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

**Visto** il D.M. del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”;

**Vista** l’istanza di Riesame trasmessa in data 29/10/2022 dalla Società Kastamonu Italia S.p.A. mediante il Portale Regionale IPPC (PG/2022/179392 del 02/11/2022), in adempimento della prescrizione di cui all’AIA vigente n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i., in particolare a quanto indicato nell’Allegato tecnico Paragrafo D1 aggiornato con l’atto DET-AMB-2022-5272 del 14/10/2022, comprensiva della documentazione prevista per il Riesame della succitata AIA per l’attività di incenerimento;

**Assunto** che esiste la “Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della comunità Europea il 03/12/2019;

**Assunto** che l’obbligatorietà dell’adeguamento dell’impianto della Società Kastamonu Italia S.p.A. alla Decisione in parola discende dall’ottemperanza alle prescrizioni della sua AIA. Più specificatamente, alla prescrizione n. 8 della II modifica sostanziale di AIA (di cui alla DET-AMB-2022-5272 del 14/10/2022) prescrizioni, questa, allo stato pienamente valida ed efficace e che, invero, conferma la prescrizione n. 8 già presente nella I modifica sostanziale di AIA (di cui alla DET-AMB-2022-4796 del 21/09/2022);

**Assunto** che per l’individuazione dei criteri generali per uno svolgimento omogeneo della procedura di AIA degli impianti esistono le “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida generali” emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/01/2005;

**Assunto** che per la determinazione del Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti sottoposti ad AIA esistono le “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio” emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/01/2005;

**Assunto** che per la conduzione dell’analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati correlati all’attuazione delle disposizioni della normativa IPPC agli impianti sottoposti ad AIA esistono le “Linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell’allegato I del DLgs 59/05” emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 01/10/2008;

**Assunto** che per l'efficienza energetica degli impianti sottoposti ad AIA esiste il Bref "Energy Efficiency", adottato dalla Commissione Europea nel febbraio 2009;

**Richiamata** l'istruttoria effettuata da questa Amministrazione come definita al Paragrafo A.3 "Iter istruttorio" dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", parte integrante della presente determinazione;

**Visto** l'esito della Conferenza di Servizi del 05/10/2023, che ha approvato il rilascio del Riesame dell'AIA alla Società Kastamonu Italia S.P.A. per l'installazione ubicata nel Comune di Codigoro (FE);

**Ritenuto**, sulla base degli elementi, delle valutazioni e dei pareri emersi nel corso dell'istruttoria effettuata da questa Amministrazione come definita al Paragrafo A.3 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", che l'impianto risponda alle condizioni di soddisfacimento dei principi della norma IPPC;

**Considerati** i contenuti dello schema di Autorizzazione Integrata Ambientale, inviato da questo SAC di ARPAE alla **Società Kastamonu Italia S.P.A.** in data 01/02/2024 (PG/2024/19932 del 01/02/2024), e le successive osservazioni formulate dalla Società medesima ad ARPAE SAC di Ferrara in data 16/02/2024, con nota assunta al PG/2024/30444 del 16/02/2024;

**Preso atto** che con riferimento allo schema di AIA il Gestore, con nota assunta al prot. Arpae PG/2024/30444 del 16/02/2024 oltre a formulare una serie di osservazioni di carattere tecnico ha insistito nella pretesa inapplicabilità al suo impianto delle BATC sugli impianti di incenerimento di cui alla succitata "Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti". In sostanza, il Gestore ha utilizzato dette osservazioni per riversare anche in questa sede la tesi difensiva avanzata con proprio ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (id. cont. M.A.S.E. n. 626) secondo la quale il presente riesame risulterebbe inopportuno. Più esattamente, il Gestore, cercando impropriamente di trasporre in questo ambito la discussione che è invece in corso avanti al Presidente della Repubblica, ha qui richiamato le stesse argomentazioni che ha sviluppato nell'ambito del proprio ricorso straordinario tant'è vero che esplicitamente afferma: *"per un maggiore approfondimento delle deduzioni già (ndr in quella sede) fatte valere dalla scrivente rispetto al procedimento di riesame avviato si rimanda al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (n. Affare 110/2023) presentato in data 31.01.2023"*.

**Valutato che:**

- il procedimento istruttorio di Riesame dell'AIA di cui alla presente Determinazione nasce dall'istanza proprio in tale esplicito senso, senza alcun tipo di riserva, presentata dalla stessa Kastamonu in data 29/10/2022. Istanza che, più specificatamente, è stata formulata in ottemperanza della prescrizione n. 8 della II modifica sostanziale di AIA (di cui alla DET-AMB-2022-5272 del 14/10/2022) che, invero, ribadiva la prescrizione n. 8 già presente nella I modifica sostanziale di AIA (di cui alla DET-AMB-2022-4796 del 21/09/2022);
- il procedimento di riesame risulta non solo opportuno ma doveroso in quanto, anche a voler ipoteticamente prescindere dal fatto che è stato il Gestore stesso ad avviarlo, l'obbligo di ottemperare a quanto prescritto dall'AIA è allo stato pienamente valido ed efficace. D'altronde, sebbene il Gestore abbia impugnate le citate prescrizioni con il citato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (a tutt'oggi pendente), lo ha fatto senza neppure formulare istanza cautelare e, comunque, muovendo delle censure che, lo si è rilevato in quella sede, risultano prive di pregio;

- fermo restando l'inconsistenza delle avverse censure (impropriamente richiamate nelle osservazioni allo schema di AIA) per tutte le ragioni approfondite nella sede competente, ovvero nelle deduzioni svolte nell'interesse di Arpae E-R ex D.P.R. n. 1199/1971 a cui per brevità si rimanda, la necessità di adeguamento alle BATC di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/2119, oltre che mediante la proposizione dell'istanza di riesame che ha originato il procedimento sotteso alla presente determinazione, era stata del resto già riconosciuta dal Gestore quantomeno sin dalla documentazione integrativa prodotta nell'ambito dell'istruttoria relativa alla I Modifica Sostanziale AIA, dove al Punto 18 il Gestore dichiarava che a seguito dell'avvenuta pubblicazione di detta Decisione di Esecuzione *"si rende quindi necessaria una verifica del posizionamento dell'installazione rispetto a quanto indicato nelle conclusioni sulle BAT"*. Verifica, questa, che Kastamonu svolgeva dichiarando *"applicate"* la maggior parte delle BAT sull'incenerimento, comprese quelle sulle emissioni in atmosfera;
- nondimeno il Gestore si impegnava a presentare istanza di Riesame per l'adeguamento alle BAT incenerimento entro il 31/10/2022, come poi prescritto nelle sopravvenute modifiche dell'AIA ed effettivamente avvenuto con l'istanza che ha originato il procedimento sotteso alla presente Determinazione. Istanza, quella in parola, a corredo della quale il Gestore ha presentato documentazione (in particolare vedasi tabella di confronto recante *"conclusioni generali sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti"*) con cui ha ribadito l'applicabilità al suo impianto delle BAT relative all'incenerimento rifiuti che, nella loro maggioranza, ha continuato a dichiarare come *"applicate"*;

**Evidenziato** quindi come a differenza di quanto contraddittoriamente sostenuto nelle osservazioni alla bozza AIA, il motivo del presente riesame risulta chiaro e doveroso stante la piena validità ed efficacia delle relative prescrizioni di adeguamento alle sopravvenute BAT sull'incenerimento, nonché coerente con la posizione del Gestore che da tempo ha esplicitamente riconosciuto la necessità di adeguamento oggi disconosciuta;

**Valutato** pertanto che le osservazioni del Gestore circa la pretesa di inapplicabilità al suo impianto delle BATC sugli impianti di incenerimento di cui alla succitata "Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti" risultano in questa sede inconferenti (perché oggetto, semmai, di discussione nell'ambito del citato ricorso straordinario) e contraddittorie (rispetto a quanto più volte e da tempo costantemente riconosciuto dallo stesso Gestore in sede procedimentale) e, in ogni caso, non possono condividersi neppure nel merito, per le ragioni sopra accennate e per tutte quelle approfondite nelle deduzioni formulate nella sede propria, ovvero nell'ambito del giudizio promosso dalla Società Kastamonu Italia S.p.A. avanti al Presidente della Repubblica, cui per ragioni di sintesi ci si riporta;

**Ritenuto quindi** di poter considerare e parzialmente accogliere, le osservazioni di carattere più propriamente tecnico formulate dal Gestore allo schema di AIA nei termini indicati nella valutazione delle osservazioni presentate, come esposte al paragrafo C3.1 dell'Allegato Tecnico "Le condizioni dell'AIA", parte integrante della presente determinazione;

**Valutato quindi di poter procedere al rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni descritte nel presente atto;**

**Tenuto conto** che la Società è in possesso di certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;

**Dato atto** che l'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale atto contenente tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

**Visto** il D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. 21/04;

**Vista** la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

**Viste** altresì:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**Dato atto** che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Dugoni;

**Reso noto** che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

**Visto** che la **Società KASTAMONU ITALIA SpA** in data 27/10/2022 ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di **1.500,00 euro** come richiesto dal D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005", e dalle delibere G.R. n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai

sensi dell'art. 9 dello stesso D.M., come meglio indicato al punto B1 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA";

**Dato atto** che a seguito dell'istruttoria, con riferimento agli oneri istruttori come calcolati dal Gestore è emersa una difformità che ha evidenziato che il Gestore deve provvedere all'**adeguamento delle spese istruttorie da versare entro 30 gg dal ricevimento del presente atto**, con un versamento aggiuntivo pari a **500,00 euro**.

## DISPONE

1. di **rilasciare** ai sensi dell'art 11 della LR 21/04, l'Autorizzazione Integrata Ambientale come riesaminta a seguito della presente istruttoria alla **Società Kastamonu Italia S.P.A.** C.F. e P.I. 02573820392, con sede legale in comune di Ravenna. Modifica Sostanziale AIA n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di pannelli a base di legno (Punto 6.1 lettera c) e Punto 5.2 lettera a) dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27;
2. la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a. Il gestore dovrà rispettare tutte le indicazioni contenute nell'allegato tecnico "Le Condizioni dell'AIA", parte integrante della presente determinazione;
  - b. il presente provvedimento aggiorna la seguente autorizzazione di titolarità della Società e sue successive modifiche, a partire dalla data di ricevimento del presente atto:

data	n. atto	Tipo documento	Ragione	Breve descrizione del contenuto
08/11/2018	DAMB/2018/5766	Rilascio AIA	Kastamonu Italia Srl	AIA
01/04/2019	DAMB/2019/1598	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia Srl	Modifica non Sostanziale portata e funzionamento E10 E11
01/10/2019	DAMB/2019/4483	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia Srl	Modifica non Sostanziale trattamento acque meteoriche
02/12/2019	DAMB/2019/5526	Proroga	Kastamonu Italia Srl	Proroga installazione SME
09/12/2019	DAMB/2019/5694	Rettifica	Kastamonu Italia Srl	Rettifica MnS 4483/2019
16/01/2020	DAMB/2020/211	Voltura	Kastamonu Italia S.P.A.	Voltura da Kastamonu Italia Srl a Kastamonu Italia SPA
18/12/2020	DAMB/2020/6179	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia S.P.A.	MnS per ristrutturazione vecchio magazzino, nuovo

data	n. atto	Tipo documento	Ragione	Breve descrizione del contenuto
				sistema trasporto legno e sistema scarico automatico polverino
20/04/2022	DAMB/2022/1996	Proroga	Kastamonu Italia S.P.A.	Proroga termini per liberare i piazzali dal windsifter
07/09/2022	DAMB/2022/4538	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia S.P.A.	MnS per lo spostamento delle emissioni E15 ed E23, mantenendo invariati i flussi di massa già autorizzati
21/09/2022	DAMB/2022/4796	Modifica sostanziale	Kastamonu Italia S.P.A.	Modifica Sostanziale per inserimento nuovo codice IPPC attività 6.11
14/10/2022	DAMB-2022-5272	Modifica sostanziale	Kastamonu Italia S.P.A.	Modifica sostanziale relativa alla gestione delle acque meteoriche
08/02/2023	DAMB/2023/610	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia S.P.A.	MnS Costruzione nuovo magazzino materie prime
12/05/2023	DAMB/2023/2432	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia S.P.A.	Modifica non sostanziale per aumento stoccaggio R13
11/08/2023	DAMB/2023/4117	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia S.P.A.	MnS aumento aspirazione - provvedimento di diniego
01/03/2024	DAMB/2024/1224	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia S.P.A.	MnS nuova linea di nobilitazione pannello

- c. Fatto salvo quanto specificato al punto D2.3 delle Condizioni dell'AIA, in caso di modifica degli impianti il gestore comunica le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- d. Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e tutte le disposizioni non regolamentate nel presente atto, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore;
- e. Il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29 octies del D.Lgs. 152/06;
- f. In particolare, è soggetto a riesame, disposto sull'installazione nel suo complesso, quando sono trascorsi **12 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. A tal fine il Gestore, ai sensi

dell'articolo 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve inviare all'Autorità Competente, entro il **01/04/2036**, una domanda di riesame corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della presente AIA;

- g. Le attività di controllo programmato relative alla presente Autorizzazione sono svolte da ARPAE (art. 12 comma 2, L.R. 21/04): le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di controllo, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, sono a carico del gestore come previsto dal D.M. 24/04/08 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/08, n. 155 del 16/02/09 e n. 812 del 08/06/09.

**L'efficacia del presente atto decorre dal rilascio dello stesso; il Gestore è tenuto alla presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto B2 dell'Allegato Tecnico entro 90 gg dal rilascio della presente determinazione.**

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del comune di Codigoro, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara, al Servizio Ambiente del Comune di Codigoro, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

L'autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

*F.to digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
*Dott. Geol. Gabriella Dugoni*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**